



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

Polo Tecnologico "A. Minuziano – Di Sangro Alberti"

con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.polotecnologico-sansevero.gov.it

Tel0882 222860 Fax0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico **FGIS03700V**

Circolare n. 88

IISS "A. Minuziano - Di Sangro Alberti"
Prot. 0001652 del 01/04/2020
(Uscita)

Al personale Docente, Educativo ed ATA
Al sito WEB

Oggetto: Personale docente, educativo ed ATA titolare: Graduatoria interna di Istituto a. s. 2020/2021.

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che a seguito della pubblicazione delle O.M. n. 182 e 183 del 23/03/2020 sulla mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, si procederà all'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto.

Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto all'attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui all'O.M. sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Saranno esclusi dalle graduatorie per l'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio i soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del CCNI sulla mobilità stipulato in data 06/03/2019, valido per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Si precisa che:

A) coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione personale "all. 5" a conferma di quanto già dichiarato nell'anno precedente.

B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2019/2020 devono aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli "all. 1 o "all. 2", esclusivamente nella sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella SEZIONE III – TITOLI GENERALI, mentre la SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d'ufficio.

C) coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2019 presso questa Istituzione scolastica, invece, sono tenuti a presentare la Scheda per la valutazione dei titoli "all. 1 o all. 2" completa di tutti i dati.

D) coloro che beneficiano dell'art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d'istituto) del CCNI concernente la mobilità per l'a.s. 2020/2021 sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale "all. 3".

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata come sotto specificato:

- a) Personale docente entro martedì **21 aprile 2020**
- b) Personale educativo entro giovedì **28 maggio 2020**
- c) Personale A.T.A. entro lunedì **27 aprile 2020**

Tutta la documentazione è disponibile sul sito WEB dell'istituto, sez. Scuola-sottosezione MODULISTICA e deve essere inoltrata, con relativa autocertificazione allegata a mezzo email all'indirizzo fgis03700v@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo CAMPAGNA
(documento firmato digitalmente)

N.B. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al art. 13, c. 1 del CCNI 2019/2022, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

- a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito
- b) **qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2019/20, domanda volontaria di trasferimento**
- c) **In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza (con esclusione dalla graduatoria interna) viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:**
 - 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;**
 - 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.**
 - 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.**

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.